

LE STRATEGIE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA: PNP 2020 -2025 E ONSEPS

Maria Giuseppina Lecce

Ufficio 4 DGPREV

Ministero della Salute

Definizione stress lavoro-correlato

“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” **Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004**

D.lgs. 81/2008

Art 6 comma 8 m quater) funzioni della Commissione Consultiva

- elaborare le indicazioni necessarie alla **valutazione del rischio da stress lavoro-correlato**. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

Art 28 valutazione dei rischi

- La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004

Lettera circolare del 18/11/2010 prot.15/SEGR/0023692

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28. comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (CNOP)

- Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d. "valutazione preliminare", emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. **"valutazione approfondita"** al fine di raccogliere informazioni sulla **"percezione soggettiva"** dei lavoratori.

INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 – Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (Federazione Italiana Metalmeccanici)

- La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa **delegare quest'attività a terzi**

EU-OSHA

I rischi psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e da un contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione connessi al lavoro.

Alcuni esempi di condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali sono:

- carichi di lavoro eccessivi;
- richieste contrastanti e mancanza di chiarezza sui ruoli;
- scarso coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano i lavoratori e mancanza di influenza sul modo in cui il lavoro viene svolto;
- gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, precarietà del lavoro;
- comunicazione inefficace, mancanza di sostegno da parte dei colleghi o dei superiori;
- **molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi.**

EU-OSHA

- Un approccio preventivo, olistico e sistematico alla gestione dei rischi psicosociali è ritenuto essere il più efficace.
- L'indagine ESENER rivela che i rischi psicosociali sono ritenuti più ostici e più difficili da gestire rispetto ai rischi “tradizionali” della sicurezza e della salute sul lavoro.
- C'è una necessità di sensibilizzazione e di reperire semplici strumenti pratici che agevolino il trattamento dello stress correlato al lavoro, la violenza e molestie.

PNP 2020-2025

Approccio preventivo, olistico e sistematico

PNP 2020-2025

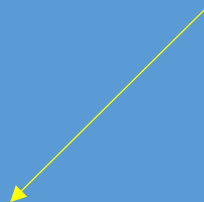
- Azioni centrali (13)
- Azioni trasversali (formazione e comunicazione)
- Macro obiettivi (6)

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PNP

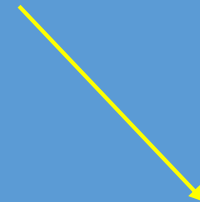
- PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE (PNP)



- PIANI REGIONALI DELLA PREVENZIONE (PRP)



- PIANI LIBERI



PIANI PREDEFINITI (10)

M04 - Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali

Fattori di rischio trasversali

- Tra i rischi trasversali particolare attenzione va posta al dato delle **aggressioni** e alle violenze sul luogo di lavoro, in particolare per alcune attività di front-office, quali sanità, istruzione, trasporti, servizi sociali, vigilanza e ispezione
- Si ravvisa, inoltre, la necessità di strutturare e consolidare il **Piano nazionale stress lavoro correlato**. Lo stress lavoro-correlato (SLC) risulta al secondo posto in Europa tra i problemi di salute dovuti al lavoro, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, con evidenti ripercussioni anche a livello di produttività delle aziende ed economico. Il Piano intende contribuire all'accrescimento e al miglioramento complessivo del sistema di gestione dei rischi psicosociali, attraverso un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione delle indicazioni normative e tecniche, la definizione di standard per gli interventi formativi e la realizzazione di azioni mirate di prevenzione

PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro

- Lo stress lavoro-correlato (SLC) rappresenta un problema di salute dovuto al lavoro che si è accentuato in questi anni per i notevoli cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dell'andamento del mercato del lavoro, con evidenti ripercussioni anche al livello di produttività delle aziende e al livello economico. Collegato a questo tema è sempre più necessario inquadrare nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi psicosociali le molestie, violenze, aggressioni nei luoghi di lavoro, **con particolare riferimento alla sanità**

Il Programma intende contribuire all'accrescimento ed al miglioramento complessivo del sistema di gestione dei cosiddetti rischi psicosociali, attraverso:

- un piano di **monitoraggio** sullo stato di attuazione delle indicazioni normative e tecniche,
- **definizione di standard** per gli interventi formativi e la realizzazione di azioni mirate di prevenzione.

Sviluppo del programma

- verifica dell'efficacia dell'applicazione **dell'obbligo di valutazione dello SLC** a livello regionale attraverso il monitoraggio delle attività di vigilanza da parte dei Servizi delle ASL;
- empowerment, attraverso un'attività di **informazione/formazione specifica**, nell'ottica di un miglioramento continuo dell'approccio alla valutazione e gestione di tale rischio, del personale dei servizi delle ASL e delle figure aziendali del sistema di prevenzione, in particolare del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza;

.

Sviluppo del programma

- la produzione di un report nazionale e regionale;
- la diffusione di materiale informativo/divulgativo per le aziende;
- la realizzazione di iniziative informative/formative nei confronti di aziende, associazioni, figure aziendali della prevenzione, sindacati, consulenti, etc;
- la sottoscrizione di accordi intersettoriali con le parti Sociali, gestiti all'interno del Comitato ex art. 7 del D.Lgs 81/2008

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

7. Definizione partecipata di strategie di intervento (controllo e assistenza) mirate al contrasto dei rischi specifici (cancerogeno, ergonomico, psicosociale) per favorire l'incremento dell'estensione e della omogeneità sul territorio nazionale delle attività di controllo, di informazione e di assistenza avvalendosi di strumenti efficaci, quali il Piano Mirato di Prevenzione (PMP)
8. Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti

INDICATORI DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

5. Piano Mirato di Prevenzione come misura di contrasto ad infortuni e malattie professionali

- Formula: Definizione e applicazione di strategie di intervento (vigilanza e prevenzione) mirate al contrasto di un rischio e/o esposizione prioritari
- Standard:
 - 2022: presenza documento di buone pratiche condivise e scheda di autovalutazione, strutturati secondo le specifiche del PMP, per ciascun rischio
 - 2023: formazione degli operatori e assistenza alle imprese in merito ai contenuti del documento
 - 2024, 2025: monitoraggio dell'attuazione dei PMP nell'ambito dell'attività di vigilanza
- Fonte: Regione

6. Sorveglianza Sanitaria Efficace

- Formula: Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs 81/08)
- Standard:
 - (per tutti gli anni): realizzazione di un Report annuale (art. 40 Allegato 3B)
 - 2022: presenza documento di buone pratiche condivise inerente alla sorveglianza sanitaria
 - 2023: formazione degli operatori dei servizi e dei medici competenti
 - 2024, 2025: verifica dell'applicazione delle buone pratiche nell'ambito dell'attività di vigilanza
- Fonte: Regione

- Entro il 31 marzo di ciascun anno, le Regioni trasmettono al Ministero le attività svolte al 31 dicembre dell'anno precedente

ONSEPS: Legge 14 agosto 2020, n. 113

la legge 14 agosto 2020, n. 113 avente ad oggetto “**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**”, all’art. 2, ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ONSEPS), con specifici compiti di monitoraggio, studio e promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei professionisti.

L'Osservatorio è stato istituito, presso il Ministero della salute, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del **13 gennaio 2022**, ed è costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne.

I componenti dell'ONSEPS sono stati nominati con **decreto del Ministro della salute del 17 febbraio 2022**

Compiti dell'ONSEPS

- **monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**
- **monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro**
- **promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu' esposti**
- **monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza**

Compiti dell'ONSEPS

- **promuovere la diffusione delle buone prassi** in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe
- **promuovere lo svolgimento di corsi di formazione** per il personale medico e sanitario, finalizzati alla **prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto** nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Organizzazione ONSEPS

- **Gruppo di lavoro n. 1:** monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (art. 2, comma 1, lettere a) e b), L. 113/2020);
- **Gruppo di lavoro n. 2:** studio e monitoraggio delle misure di prevenzione (art. 2, comma 1, lett. c) e d), L. 113/2020);
- **Gruppo di lavoro n. 3:** promozione delle buone prassi e formazione degli operatori sanitari (art. 2, comma 1, lett. e) ed f), L. 113/2022.

- Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro trasmette alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio

ONSEPS

- Osservatorio si è insediato l'11 marzo 2022, in occasione della prima *“Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”*

- Il 20 marzo 2023 è stata pubblicata la prima relazione

<https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?id=5837&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto>

Conclusioni

per avere una conoscenza più esaustiva del fenomeno, è necessario:

- condurre **studi in aree clinico assistenziali differenti dall'emergenza e dalla psichiatria,**
- avviare **indagini sistematiche** sulle violenze nei luoghi di lavoro nei confronti degli operatori sanitari con l'utilizzo di disegni di studio simili in modo da poter confrontare i dati a livello globale.
- condurre studi che misurino **l'efficacia dell'applicazione** di vari interventi per arginare il fenomeno tra cui: analisi e segnalazione degli eventi, percorsi specifici per la segnalazione, training sulla sicurezza per gli operatori sanitari, modifiche strutturali degli ambienti di lavoro

Prospettive di lavoro ONSEPS

- Gruppo 1 **istituzione/rafforzamento flussi informatici**
- Gruppo 2 **revisione Raccomandazione n.8 del 2007**
- Gruppo 3 **criteri individuazione buone pratiche; proposte attività formative**

GRAZIE